

APP. A.

CONVENZIONE TRA L' A.S.L. V.C.O. E LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CASA DELL'ANZIANO "MASSIMO LAGOSTINA" DI OMEGNA PER CONSULENZE GERIATRICHE

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalle Delibere emanate dalla Regione Piemonte n. 38-11189 del 6 aprile 2009 e n. 45-4248 del 30 luglio 2012 relativamente alla gestione dei Nuclei Alzheimer Residenziali che prevedono la presenza di un medico con specialità in geriatria, e dato atto che la Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina" di Omegna ha richiesto di acquisire per la suddetta struttura la disponibilità di competenze professionali geriatriche richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;

tutto ciò premesso

TRA

L'ASL V.C.O., (di seguito denominata ASL) con sede in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, C.F. 00634880033, rappresentata dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, appartenente alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ivi domiciliata per la carica

E

La Casa dell'Anziano "Massimo LAGOSTINA" (di seguito denominata Struttura) di Omegna, sita in Via Risorgimento n. 5 - 28887 Omegna (VB), Partita I.V.A. 00471940031 legalmente rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore Generale Dr. Rino Bisca, ivi domiciliato per la carica

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO – L' A.S.L. s'impegna a mettere a disposizione della Struttura proprio personale medico Geriatra, per lo svolgimento delle attività proprie delle mansioni ad esso attribuite dalle vigenti disposizioni contrattuali, per un numero di 5 ore settimanali da effettuarsi in orario di servizio istituzionale. L'organizzazione delle consulenze dovrà essere gestita dal Direttore S.C. Geriatria, in accordo con il Direttore della Struttura in considerazione della necessità di evitare problematiche correlate alla gestione dell'attività istituzionale nell'ambito dell'A.S.L..

ART. 2 – MODALITA' – Il personale prestatore d'opera in convenzione s'impegna a svolgere per la Struttura durante l'orario di lavoro aziendale, le prestazioni richieste con i tempi e modi preventivamente concordati ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare.

ART. 3 – CORRISPETTIVO – La Residenza Sanitaria Assistenziale corrisponderà alla A.S.L. un compenso pari ad €. 60,00/orarie in analogia alle tariffe previste per le prestazioni di consulenza da parte dei dirigenti effettuate a seguito di Convenzione tra le Aziende Sanitarie (circolare regionale prot. 2477/U.C./SAN del 14/8/2006).

ART. 4 – DURATA - La presente convenzione ha validità per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2018, con facoltà di procedere a sospensione o revoca in caso di carenza di dirigenti in organico che inficiano l'attività istituzionale della SOC di Geriatria con preavviso di mesi 1 da inviarsi a mezzo PEC . Permane inoltre la possibilità di rinnovo con apposito atto.





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO – E' a carico della Struttura far pervenire alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola la rendicontazione mensile dell'attività svolta dettagliando, per ogni operatore, i giorni e le ore effettuate. L' A.S.L., a mezzo della competente SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio, inoltrerà conseguente fatturazione mensile per la quale la Struttura s'impegna a disporne la liquidazione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa (D.Lgs. 212/2012). Il mancato rispetto di tale disposizione può essere motivo di recesso dal rapporto convenzionale da parte dell'A.S.L.

ART. 6 – PRIVACY - Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dalla D.Lgs. n. 196/03, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA – La Struttura s'impegna a provvedere altresì alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria Struttura (Responsabilità civile) in riferimento all'attività prestata dal personale medico geriatra consulente, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità che possa derivare dall'attività stessa. Considerato che le prestazioni oggetto del presente deliberato sono svolte in orario di servizio, la copertura assicurativa per infortuni, compreso il rischio in itinere, è garantita dall'ASL VCO.

ART. 8 – RECESSO/SOSPENSIONE – In caso di inosservanza a quanto convenuto è facoltà delle parti rescindere il contratto con inoltro di PEC con 30 giorni di preavviso. In tale caso la corresponsione del compenso pattuito dovrà essere mantenuta sino al momento di cessazione dell'attività prestata. In caso di grave carenza di personale presso la SOC di Geriatria l'ASL VCO può sospendere o rescindere il contratto con le stesse modalità di cui al primo capoverso del presente articolo.

ART. 9 – DISPOSIZIONI DI REGISTRAZIONE – In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

OMEGNA, li

PER LA CASA DELL'ANZIANO
Massimo LAGOSTINA
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Rino Bisca)

PER L'ASL VCO
IL RESPONSABILE SOS LIBERA PROFESSIONE
UFFICIO CONVENZIONI

(Dr.ssa Anna Rosa Bellotti)

